

Il Consiglio di stato amplia i poteri degli ispettori nella contestazione delle irregolarità

Ispezioni sul lavoro a tutto tondo

Anche le violazioni del Ccnl sono oggetto di disposizione

DI DANIELE CIRIOLI

Più poteri agli ispettori del lavoro. Anche le violazioni dei Ccnl rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale che possono essere contestate a un datore di lavoro nell'esercizio del c.d. potere di disposizione. A stabilirlo è la sentenza 2778 del 21 marzo 2024 del Consiglio di stato, che ha ritenuto legittima l'adozione di un provvedimento di disposizione sull'inquadramento dei lavoratori, rettificando una sentenza del Tar Friuli Venezia Giulia.

Il potere di disposizione. Il provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, è l'atto che può essere adottato dagli ispettori del lavoro nei confronti del datore di lavoro in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative. Il provvedimento detta indicazioni di comportamento vincolanti per il da-

tore di lavoro destinatario: infatti, a esse deve necessariamente conformarsi, pena il pagamento di sanzioni. In altri termini, spiega la sentenza, con tale provvedimento l'ispettore può intimare al datore di lavoro di eliminare le irregolarità rilevate, concedendo un termine per adempiere e, solo in caso di mancata ottemperanza, ap-

plica la sanzione.

L'ambito di operatività. Per il Consiglio di stato, l'ambito di operatività del potere di disposizione fa riferimento alla «materia» oggetto delle irregolarità e non, piuttosto, a «violazioni» di norme o di disposizioni di legge. Infatti, l'irregolarità non deve essere già oggetto di sanzioni, amministrative o pe-

nali, altrimenti è la mancanza che viene riscontrata (cioè la violazione della norma o disposizione) a essere sanzionata, senza che sia offerta prima possibilità di redimersi mettendosi in regola. La materia è il lavoro e la legislazione sociale e non ha limiti, altrimenti, aggiunge il Consiglio di stato, il legislatore l'avrebbe specificato (come

ha fatto altrove nel decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, che, tra l'altro, all'art. 14 disciplina il potere di disposizione). A nulla rileva, inoltre, il riferimento a «irregolarità» che, stabilisce l'art. 14 del dlgs n. 124/2004, possono essere oggetto del provvedimento di disposizione. Ciò diversamente da quanto argomentato dal Tar Friuli Venezia Giulia che, invece, aveva osservato che il non corretto inquadramento dei lavoratori dà luogo a «inadempimenti» e non a irregolarità. La scelta d'includere tra le irregolarità che possono formare oggetto del provvedimento di disposizione anche le violazioni dei contratti di lavoro, spiega ancora il Cds, esprime una valutazione dell'ordinamento di rilevanza pubblicistica dell'esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati.

© Riproduzione riservata

Quando opera la disposizione

Il provvedimento di disposizione	Atto immediatamente esecutivo, che può essere adottato dagli ispettori del lavoro nei confronti del datore di lavoro nei casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non sono soggette a sanzioni
Ambito di operatività	Riguarda la «materia» (lavoro e legislazione sociale) oggetto delle irregolarità e non le «violazioni» di norme o disposizioni di legge. Anche le violazioni dei Ccnl rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione
Il Ccnl	Le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro rientrano tra le irregolarità in materia di lavoro e legislazione

Nelle mani di 11 Casse il 25,3% di Banca d'Italia

Il «pacchetto» azionario della Banca d'Italia è per 1/4 (precisamente il 25,3% del totale) saldamente nelle mani di 11 Casse di previdenza dei professionisti: con percentuali che vanno dal 4,93% a scendere vi sono innanzitutto Enpam (medici e odontoiatri), Cassa forense (avvocati) Inarcassa (architetti e ingegneri), poi Cdc (dottori commercialisti) e, a seguire, con delle quote di dimensioni via via più ridotte, si collocano Enpaia (addetti e impiegati in agricoltura), Eppi (periti industriali), Enpacl (consulenti del lavoro), Cnpr (ragionieri), Enpapi (infermieri), Enpab (biologi) e Enpap (psicologi). E, nell'assemblea dei partecipanti al capitale dell'Istituto di via Nazionale di ieri mattina, a Roma, quando il nuovo governatore Fabio Panetta ha annunciato che il bilancio del 2023 si è chiuso con un utile netto di 815 milioni, l'Adepp, l'Associazione che riunisce 20 Enti pensionistici ed assistenziali privati, ha espresso «apprezzamento» per i risultati di consuntivo raggiunti. A parlare, a nome dell'organismo, il presidente di Cassa forense Valter Militi: «Anche in un contesto così delicato e difficile, come quello dell'anno appena trascorso», ha affermato, Bankitalia «ha conseguito risultanze reddituali che consentono la previsione di un dividendo (200 milioni) che giudichiamo congruo. Inoltre, il Consiglio superiore ha approvato l'utilizzo per 140 milioni della posta speciale per la stabilizzazione dei dividendi, così da integrare gli utili distribuiti».

In considerazione di ciò, ha poi argomentato la guida dell'Ente degli avvocati, «l'importo complessivo corrisposto ai partecipanti sarà di 340 milioni, in linea con quello distribuito negli anni scorsi» (si veda anche *ItaliaOggi* del 1° aprile 2023). Secondo l'Adepp, infine, le scelte effettuate da Palazzo Koch «attestano da un lato la lungimiranza dell'Istituto nel perseguire, negli anni passati, un'azione di rafforzamento patrimoniale» e, dall'altro, «confermano la credibilità della Banca nel tener fede agli impegni assunti nei confronti dei partecipanti», ha concluso Militi.

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata

TRIBUNALI Addetti Upp, la proroga è ufficiale

La proroga degli addetti all'ufficio per il processo fino al 30 giugno 2026 è ufficialmente realtà. Il ministero della giustizia, infatti, ha pubblicato il provvedimento 6401.ID che attua quanto previsto dall'ultimo decreto Milleproroghe (dl 215/2023) che aveva, appunto, stabilito il rinnovo dei contratti a tempo determinato per i professionisti che avevano vinto il concorso per diventare addetti all'ufficio per il processo.

Il provvedimento provvederà, quindi, a prorogare ex lege «la durata del contratto di lavoro già sottoscritto dal personale assunto nei profili professionali riportati e in servizio alla data del presente provvedimento, ove fosse di durata inferiore alla data indicata del 30 giugno 2026». Oltre agli 8.171 addetti all'Upp (le assunzioni previste dal concorso originario, ma attualmente gli operativi sono circa un terzo di meno), ci sono 1660 unità di personale dirigenziale, 750 dell'area funzionale seconda fascia economica F2 e 79 per l'area funzionale terza fascia economica F1.

© Riproduzione riservata

Equo compenso e appalti, coordinamento in arrivo

Nella prossima cabina di regia prevista dal codice appalti si affronterà il tema del coordinamento fra l'equo compenso e lo stesso codice, per fornire alle stazioni appaltanti un chiarimento interpretativo. E' quanto ha annunciato il sottosegretario del ministero delle infrastrutture, Andrea Ferrante, nel rispondere alla Camera ad un'interrogazione presentata da Enrica Mazzetti. La parlamentare forzista aveva preso le mosse dalla recente delibera n. 101 dell'Autorità nazionale anticorruzione (vedi *Italia Oggi* del 13/03/2024) che ha stabilito la correttezza di una offerta con ribasso anche sul compenso, oltre che sulle sole spese (ritenendo legittimamente inapplicabile la legge 49) per chiedere al governo e al ministero guidato da Matteo Salvini, di dirimere il tema dei rapporti tra la normativa sull'equo compenso e la disciplina del codice appalti.

Ferrante ha fatto presente che a fronte della legge 49, «tuttavia, anche il nuovo codice dei contratti pubblici contiene alcune disposizioni nella medesima materia, prevedendo che le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione». Per il sottosegretario, quindi, «le disposizioni devono necessariamente trovare un coordinamento applicativo di cui le stazioni appaltanti non possono non tener conto» e per questo «il ministero ha già segnalato alla cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 221, comma 1 del codice dei contratti pubblici, l'esigenza di adottare un chiarimento in materia, all'esito di un confronto con le associazioni di categoria». Il sottosegretario nel merito ha evidenziato come «la linea che si ritiene necessaria percorrere non può che avere per obiettivo il contenimento fra le esigenze retributive rappresentate dagli ordini professionali alla luce dei principi dell'equo compenso e l'effettiva sostenibilità dell'offerta in relazione al complessivo quadro economico dell'affidamento» e questo «alla luce dei principi eurounitari di riferimento, volti ad assicurare sia la massima partecipazione alle gare degli operatori economici, sia una effettiva concorrenza nei settori volta per volta rilevanti».

Marco Solaita

© Riproduzione riservata